



**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

REGOLAMENTO

per l' applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 26.11.11

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 22 del Regolamento generale delle entrate, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definitivo con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c. d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed inconvertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il

Comune, ai fini dell'esercizio dell' attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l' eventuale definizione dell' accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all' invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell' Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall' invito di cui all' articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con A.R. o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che rilascia la ricevuta, , indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell' avviso comporta rinuncia all' istanza di definizione.

3. La presentazione dell' istanza produce l' effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo purchè questa rientri nell'ambito di applicazione di istituto ai sensi dell'art. 2.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l' invito a comparire.

Art. 6 - Effetti dell' invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell' invito comporta rinuncia alla definizione dell' accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell' invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell' eventuale mancata comparizione dell' interessato e dell' esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall' incaricato del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L' accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell' atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell' accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell' atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell' atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all' ufficio comunale la quietanza dell' eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l' esemplare dell' atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l' Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall' atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell' interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 50.00,00 (cinquantamila) è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 218/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. L' accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell' articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L' intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l' esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall' articolo 14 del Regolamento generale delle entrate comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

3. Qualora l' adesione sia conseguente alla notifica dell' avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all' accertamento si applicano nella misura di **un terzo** del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l' avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l' avviso medesimo sono ridotte ad **un terzo** qualora il contribuente

non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all' avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad **un terzo** delle somme accertate è operata d' ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L' infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonchè la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti cui all' articolo 4 comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il dopo la prevista pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Conseguentemente, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l' impugnazione.

2. L' istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell' Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d' imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all' accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

...I...sottoscritt.nat. . a il
.....e residente ain via , cod. fisc.
.....
recapito telefonico.....

(oppure)

Società.....con sede legale in
.....
Via.....recapito telefonico cod.
fisc.....in persona del sottoscritto legale rappresentante
cod. fisc.

PREMESSO

che in data, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributoe per il periodo....., non preceduto dall' invito di cui all'art..... del Regolamento comunale per l' applicazione dell' accertamento con adesione;

- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l' impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex. Art. 5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l' invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopra citato avviso di accertamento.

(luogo e data).....

(firma)